



Proposta n. 13 del 12/02/2018
Deliberazione n. del

ASSESSORATO

SERVIZIO SERVIZIO ENTRATE ED ECONOMATO

Proposta di deliberazione che si sottopone all'approvazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE - APPROVAZIONE MODIFICHE

RICHIAMATI:

- l'art. 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, che approva il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, in base al quale, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge e dallo statuto, il comune adotta i regolamenti nelle materie di propria competenza;
- l'art. 149 del citato D.Lgs n. 267/2000, che assicura ai comuni potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe in forza dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni;
- l'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, concernente il riordino della disciplina dei tributi locali, secondo cui i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
- l'art. 63 del suddetto D.Lgs. n. 446/1997, che consente, attraverso l'adozione di apposito regolamento di cui all'art. 52 dello stesso D. Lgs., di escludere l'applicazione nel proprio territorio comunale della T.O.S.A.P. di cui al capo II del D.Lgs. n. 507/1993 e di prevedere che l'occupazione di aree e spazi pubblici sia assoggettata, in sostituzione della T.O.S.A.P. stessa, al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione, in base a tariffa e che il pagamento del canone è previsto anche per l'occupazione di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge;

ATTESO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 09/06/2014, e successivi atti consiliari di modifica n. 30 del 16/07/2015, n. 54 del 22/10/2015, n. 27 del 28/04/2016, n. 15 del 27.04.2017 veniva approvato il "Regolamento per l'applicazione del canone occupazione spazi ed aree pubbliche";

VISTO:

il D.M. del Ministero dell'Interno 29 novembre 2017 con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali 2018/2020, di cui all'art.151 del D.Lgs. n. 267/2000, per l'esercizio 2018 è differito al 28 febbraio 2018;
l'art. 1, comma 37 della legge Legge, 27/12/2017 n° 205 (Legge di Bilancio 2018), pubblicata in G.U. 29/12/2017 sulla proroga del blocco degli aumenti delle aliquote e delle tariffe;

RILEVATO che dall'applicazione regolamentare è emerso un appesantimento delle procedure relative alla richiesta e al rilascio dei provvedimenti COSAP agli utenti richiedenti dovuti alle diverse fasi dell'istruttoria nei Servizi competenti per cui si ritiene opportuno procedere alle seguenti modifiche e/o integrazioni:

Art. 11 - Domanda di concessione o autorizzazione

1. Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, anche temporaneamente, aree pubbliche oppure aree private soggette a servitù di pubblico passaggio nonché spazi sovrastanti o sottostanti tali aree, deve presentare apposita domanda al competente Ufficio Comunale almeno 30 giorni prima della data prevista per l'inizio dell'occupazione. E' fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché gli spazi sovrastanti o sottostanti tali spazi o aree senza la specifica autorizzazione o concessione, fatte salve le occupazioni d'urgenza per le quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 8 del presente Regolamento, e fatte salve le occupazioni occasionali per le quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 10 del presente Regolamento.
2. La concessione o autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico ha natura personale.
3. La concessione o autorizzazione può essere rilasciata a persone fisiche o giuridiche oppure ad associazioni non riconosciute ai sensi dell'art. 36 del Codice Civile.
4. La domanda, redatta in carta resa legale, su apposito modulo prestampato, deve pervenire all'ufficio comunale competente al rilascio dell'autorizzazione, tramite il protocollo generale del Comune.
5. La domanda deve contenere, a pena di improcedibilità:
 - a. Per le persone fisiche: generalità, residenza anagrafica o domicilio legale e codice fiscale del richiedente, recapito telefonico (obbligatorio), fax ed indirizzo e-mail;
 - b. Per le persone giuridiche, condominio o associazione non riconosciuta ai sensi dell'art. 36 del Codice Civile, dovrà essere indicata :la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e/o partita I.V.A. nonché le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del legale rappresentante, dell'amministratore condominiale o del rappresentante dell'associazione, recapito telefonico (obbligatorio);
 - c. indirizzo di recapito, se diverso dalla residenza anagrafica o dalla sede;
 - d. individuazione esatta dell'area oggetto dell'occupazione (via e numero civico), mediante indicazione degli estremi catastali, documentazione fotografica e/o planimetria, se non compresa fra numeri civici indicare la distanza dal primo numero civico utile;
 - e. misura dell'occupazione; lunghezza, larghezza ed eventualmente altezza (se trattasi di ponteggi specificare il tipo di montaggio);
 - f. misure della sede stradale e di eventuali marciapiedi presenti nell'area oggetto dell'occupazione;
 - g. durata e modalità d'uso dell'occupazione con descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire;
 - h. dichiarazione di aver preso visione di tutti gli obblighi e le condizioni riportate nel presente regolamento;
 - i. sottoscrizione dell'impegno a sostenere le eventuali spese di sopralluogo, di istruttoria con deposito cauzionale, se richiesto dal Comune nonché il versamento del Canone secondo le vigenti tariffe.
6. gli organizzatori sono tenuti ad allegare alla richiesta una dichiarazione attestante il rispetto dei principi antirazzisti e antifascisti sanciti dalla Costituzione della Repubblica Italiana;
6. La domanda dovrà essere corredata della documentazione richiesta dagli uffici comunali competenti per ogni tipologia di occupazione;
7. In caso di piccole occupazioni temporanee occorre che la domanda sia corredata, se e in quanto ritenuto necessario dall'ufficio concedente, da disegno illustrativo dello stato di fatto, delle dimensioni della sede stradale e del posizionamento dell'ingombro.
8. Fino a naturale scadenza, non sono tenuti alla riproposizione annuale della domanda di occupazione di suolo pubblico i titolari di concessioni pluriennali, a condizione che, dalla data di rilascio della concessione, non siano intervenute modifiche incidenti sull'applicazione del canone e sulla sua determinazione. Eventuali modifiche dovranno, pertanto, essere sottoposte ad approvazione ed assoggettate alle procedure stabilite per il rilascio dell'autorizzazione o concessione di cui al presente articolo.
9. non è consentita l'agibilità politica alle organizzazioni neofasciste e, in generale, a tutti coloro i quali non garantiscono di rispettare i valori sanciti dalla costituzione, professando e/o praticando comportamenti fascisti, razzisti, omofobi e sessisti
10. gli organizzatori sono tenuti ad allegare alla richiesta una dichiarazione attestante il rispetto dei principi antirazzisti e antifascisti sanciti dalla Costituzione della Repubblica Italiana;

Art. 12 - Rilascio della concessione o autorizzazione

1. Gli Uffici Comunali coinvolti nel procedimento per il rilascio della concessione sono:

S.U.A.P. - Sportello Unico Attività Produttive (rilascio Provvedimento finale);
 Servizio Pianificazione Urbanistica (Parere, nulla osta);
 Servizio Infrastrutture (Parere, nulla-osta);
 Servizio Edilizia Privata (Parere, nulla-osta);
 Servizio Attività Produttive (Parere, nulla-osta);
 Servizio Polizia Locale (Parere, nulla-osta sicurezza stradale);
 Servizio Entrate (Controllo e aggiornamento tributi e verifica pagamenti);
 Servizi Comunali o Incaricati di Pubblico Servizio (Istruzione pratiche – verifiche pagamenti – consegna

autorizzazioni).

2. L'atto di concessione o autorizzazione è rilasciato, facendo salvi i diritti di terzi, dietro effettuazione da parte del richiedente dell'eventuale versamento degli oneri a titolo di rimborso spese, diritti di istruttoria, ed altri oneri previsti dalla legge.
3. Il provvedimento di autorizzazione o concessione dovrà essere sempre esposto, sotto comminatoria di revoca.
4. Ogni atto di concessione od autorizzazione si intende subordinato altresì all'osservanza delle prescrizioni di cui al capo 2 del presente titolo, oltre a quelle di carattere particolare da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche della concessione od autorizzazione;
5. La concessione o l'autorizzazione viene sempre accordata:
 - a. a termine, fatta salva la durata massima di anni 29 come disposto dall'art. 27 comma 5 del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285;
 - b. senza pregiudizio dei diritti di terzi;
 - c. con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi consentiti, accertati a seguito di controlli esperiti dal competente Settore Strade;
 - d. con facoltà da parte del Comune di imporre nuove prescrizioni per le finalità di pubblico interesse alla corrispondenza con le quali è subordinato il rilascio dell'atto ampliativo;
 - e. a condizione che l'Amministrazione, valutato l'interesse pubblico, ritenga opportuna l'occupazione del suolo pubblico richiesta.
6. Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia possano essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione o autorizzazione.
7. Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del vigente Codice della Strada (D. Lgs 30.04.1992 n.285 e ss.mm.ii. è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione (D.p.r. 16.12.1992n. 495 e ss.mm.ii.) e in ogni caso l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.
8. Costituisce pregiudiziale, causa ostativa al rilascio della concessione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per debiti definitivi di carattere tributario ed extratributario.
9. In caso di diniego al rilascio della concessione o autorizzazione, deve essere comunicato al richiedente la motivazione del provvedimento negativo.
10. In caso di concomitante richiesta della medesima area di occupazione si terrà conto della data acquisita al protocollo del Comune o dell'Incaricato di Pubblico Servizio per il rilascio della concessione e/o autorizzazione dell'ordine temporale prioritario.

Art. 12 bis – Modalità di Rilascio

1. Il Cittadino presenta il modello prestampato, completo in ogni sua parte, all'Ufficio competente che lo trasmette entro 24 ore dalla ricezione agli Uffici sopra elencati per il rilascio del parere.
2. Entro 10 gg lavorativi con la formula del "silenzio-assenso", nel caso in cui gli Uffici non esprimano parere negativo, la domanda si considera accolta e si procede alla richiesta del pagamento dovuto.
3. Alla presentazione da parte del Cittadino della ricevuta di avvenuto pagamento, il permesso viene posto alla firma del responsabile del procedimento per il rilascio dello stesso entro le 24 ore successive alla presentazione del pagamento effettuato.

Art. 21 - Rinnovo o proroga della concessione o dell'autorizzazione

1. I provvedimenti di concessione o autorizzazione per occupazioni permanenti sono rinnovabili alla scadenza, le concessioni o autorizzazioni temporanee possono essere prorogate.
2. Condizione necessaria affinché le occupazioni già concesse o autorizzate possano essere rinnovate o prorogate, è che rimangano invariati, rispetto alla concessione o all'autorizzazione originaria, tutti i parametri, ad esclusione di quello temporale.
3. Qualora il concessionario intenda rinnovare la concessione o l'autorizzazione permanente, deve inoltrare apposita richiesta almeno 30 (trenta) giorni consecutivi prima della scadenza del titolo in atto.
4. Le concessioni o le autorizzazioni permanenti originarie si considerano valide fino a emissione di concessione di rinnovo, o eventuale diniego, solo nel caso in cui la richiesta sia stata presentata entro i termini di cui al punto 3.
5. Qualora il concessionario intenda prorogare la concessione o l'autorizzazione temporanea, deve presentare apposita richiesta almeno 5 (cinque) giorni lavorativi prima della scadenza del titolo in atto indicando i motivi della richiesta di proroga e la durata.
6. Non sono prorogabili le concessioni o le autorizzazioni di durata inferiore a 10 (dieci) giorni.

Art. 26 – Esclusioni

1. Il Canone non si applica alle seguenti occupazioni:
 - x) Occupazioni effettuate da partiti o associazioni politiche;

RITENUTO dover procedere alle modifiche e/o integrazioni sopra citate;

VISTO il parere espresso dalla Commissione Consiliare nell'adunanza del

VISTI:

- il D.Lgs n. 267/2000 “Testo Unico sull’ordinamento degli Enti locali”;
- lo Statuto dell’Ente deliberazione C.C. n. 95/2008;
- il D.Lgs. n. 446/1997 e s.m.i.;
- la legge 27.07.2000, n. 212; -
- il parere espresso dall’Organo di Revisione Economico-Finanziaria previsto dall’art. 188 del D.Lgs. n. 267/2000, espresso in data.....;
- i pareri espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000, che formano parte integrante del presente atto, dato atto della non rilevanza contabile in quanto l’atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;

PROPONE

- 1) Di approvare e di adottare per i motivi di cui in narrativa:
 - a parziale modifica il “Regolamento per l’applicazione del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche” formato da n. 35 articoli + n. 3 tabelle, che forma parte integrante del presente atto;
 - di dare atto che l’efficacia del nuovo Regolamento decorrerà dal 01.01.2018
- 2) Di allegare al presente atto, come parte integrante e sostanziale, il Regolamento del Canone per le occupazioni di spazi, con le modifiche sopra indicate;
- 3) Di pubblicare il presente Regolamento sul sito web istituzionale dell’Ente nell’apposita Sezione;
- 4) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile;



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2018 / 13**

Ufficio Proponente: **IMU**

Oggetto: **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE - APPROVAZIONE MODIFICHE**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (IMU)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 19/02/2018

Il Responsabile di Settore
DR.SSA LAURA FELICI

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 D.P.R. 445/2000 e artt .20, 21 D.Lgs. 82/2005 da:

FELICI LAURA;1;1478903



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2018 / 13**

Ufficio Proponente: **IMU**

Oggetto: **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE - APPROVAZIONE MODIFICHE**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (IMU)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **19/02/2018**

Il Responsabile di Settore
DR.SSA LAURA FELICI

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **19/03/2018**

Responsabile del Servizio Finanziario
DR.SSA LAURA FELICI